

STATUTO

ARTE E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FIVIZZANO MS PIAZZA GARIBALDI
3

Numero REA: MS - 114415

Codice fiscale: 00951550110

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-05-2005 - Statuto completo	2
--	---

F.to Francesco CALABRESE DE FEO, Notaio.

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

NORME APPLICABILI

Articolo 1

(Costituzione e denominazione)

E' costituita, con Sede in Fivizzano, la società cooperativa sociale denominata:

"ARTE E LAVORO Società Cooperativa Sociale"

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia sia all'estero, nei modi e nei termini di legge.

Il domicilio dei soci per quanto concerne il loro rapporto con la Società è quello risultante dal libro soci.

Articolo 2

(Durata)

La Società avrà durata fino al 31 Dicembre 2050.

La durata della Società potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Articolo 3

(norme applicabili)

Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti norme di funzionamento e dai relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, in materia di società cooperative.

SCOPO - OGGETTO

Articolo 4

(Scopo mutualistico - scopo sociale)

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, senza fini di speculazione privata, ai sensi dell'art. 45 della Costituzione e dell'art. 2511 del codice civile.

Lo scopo mutualistico che i soci operatori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali sviluppando tutte le attività utili e/o necessarie per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'art.1 della Legge n°381/1991 punto "B", svolgendo attività diverse - agricole, industriali, commerciali, manifatturiere o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, secondo le scelte e le modalità del lavoro decise dagli stessi, così come previsto dalla Legge 142/2001 e normato da apposito regolamento interno. A tal fine potrà svolgere la propria attività, sia in proprio, sia per terzi privati, nazionali ed esteri, sia per Enti Pubblici; partecipando a gare, aste pubbliche per acquisizione di beni mobili e beni immobili, appalti, licitazioni, trattative private o con la stipula di convenzioni, ivi comprese le

convenzioni di cui alla Legge 68/99.

La Società Cooperativa, oltre che con i propri soci, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci, all'atto dell'ammissione o successivamente, ed in relazione all'attività lavorativa da svolgere, instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana, secondo le modalità di cui all'art. 18 delle presenti norme.

Articolo 5
(oggetto)

La Società Cooperativa, nell'esplicazione della propria attività e nell'ambito dell'oggetto sociale, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:

- a) lavori di giardinaggio, pulizia boschi e rimboschimento;
- b) lavori edili in generale, di ristrutturazione o recupero di immobili e di beni di interesse storico ed artistico;
- c) costruire e/o recuperare immobili, sia mediante lavori direttamente in economia, sia concedere cottimi ed appalti, nonché, eseguire detti lavori sia direttamente sia associaciandosi ad altre Imprese;
- d) l'organizzazione e la gestione di strutture ricettive con particolare riguardo a quelle finalizzate alla valorizzazione e alla coltivazione del territorio (agriturismo);
- e) lavori di pulizia, facchinaggio e guardianaggio.

Ad integrazione degli scopi primari, la Cooperativa potrà:

- procedere all'acquisto, anche a mezzo permuta, di terreni per la costruzione di fabbricati, altresì, all'acquisto di ruderi/fabbricati da demolire, ricostruire e/o ultimare;
- compiere tutto quanto abbia attinenza anche indiretta con gli scopi sociali e comunque sia ritenuto opportuno alla realizzazione dei fini e delle attività della società. La società potrà pertanto, tra l'altro, effettuare operazioni mobiliari e immobiliari, partecipare sotto qualsiasi forma ad enti pubblici e privati, associazioni, consorzi, società, anche se non costituiti in forma cooperativa. Potrà acquistare, vendere, permutare, dare o prendere in affitto, terreni e fabbricati impianti e macchinari, attrezzature, concedere ipoteche, avalli, fidejussioni e garanzia in genere anche reale, ricevere prestiti e mutui, effettuare operazioni in valori immobiliari e mobiliari anche registrati, stipulare convenzioni con Istituti e Aziende di credito o con altri.

La società si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 31 Gennaio 1992 n° 59 ed eventuali norme modificative e integrative.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi ed all'oggetto e compiere tutti gli atti ed operazioni contrattuali, e non, di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali, concedere garanzie di qualsiasi tipo, anche a favore di terzi.

La Cooperativa si propone di svolgere le suddette attività sia direttamente che in associazione con terzi, ovvero conto terzi, sia in Italia che all'estero.

Per il raggiungimento dei propri scopi la Società potrà anche:

- 1) assumere partecipazioni in altre società, imprese o consorzi, aventi scopi analoghi o connessi ai propri, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 2361 del Codice Civile;
- 2) partecipare ad organismi associativi sia nazionali sia internazionali, tendenti al rafforzamento del movimento cooperativo;
- 3) adottare procedure di programmazione pluriennale, finalizzata allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale;
- 4) promuovere e gestire corsi di formazione sia autofinanziati sia con finanziamento, anche pubblico, intesi a dare ai partecipanti all'iniziativa e/o all'attività sociale strumenti idonei all'inserimento sociale e lavorativo ed alle qualifiche professionali nonché alla formazione cooperativistica;
- 5) erogare servizi inerenti gli scopi sociali, anche ad Enti Pubblici.

La Cooperativa potrà partecipare a gare di appalto, ad aste, a licitazioni, a trattative al fine di compiere tutte le operazioni necessarie per svolgere l'attività sociale.

SOCI

Articolo 6 (numero dei soci)

Il numero dei soci cooperatori è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche, che abbiano una capacità professionale e/o specifica nei settori di cui agli scopi sociali o che comunque, previa idonea formazione, possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

Ai sensi della Legge 381/1991, e come dalla stessa normati, possono essere ammessi soci volontari. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa. L'ammissione pertanto deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo

periodo, e non deve compromettere l'erogazione del servizio

mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Possono essere ammessi come soci elementi tecnici ed amministrativi a norma di legge.

Se la cooperativa è costituita da almeno nove soci possono essere ammessi quali soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o che siano soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Nei modi e nelle forme previste dagli articoli 5 e 6 della legge 59/92, la Cooperativa potrà avvalersi delle relative forme di finanziamento.

I soci cooperatori, nel rispetto della previsione dell'art. 2527 cod. civ.:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale;
- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, secondo le modalità definite dall'apposito regolamento interno.

Articolo 7

(Ammissione a socio)

Per essere ammesso a socio, l'interessato, se persona fisica, deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione specificando:

- a) cognome, nome, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) l'indicazione della sua effettiva attività lavorativa, della capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo di rapporto di lavoro che il socio intende instaurare con la Cooperativa, nel rispetto delle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.
- d) per le persone svantaggiate (art.4 Legge 381/91), documentazione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione, attestante le effettive condizioni.

Nella domanda di ammissione, le persone giuridiche, qualora possano aderire alla cooperativa, oltre a quanto previsto per i soci cooperatori, compatibilmente con il loro stato di persone giuridiche, dovranno altresì indicare i soggetti che la rappresenteranno e produrre copia della delibera avente ad oggetto la domanda di ammissione a socio con l'individuazione del mandatario. Spetta all'organo amministrativo richiedere la documentazione ulteriore eventualmente necessaria per verificare se ricorrano, o meno, cause di contrasto o

incompatibilità della domanda di ammissione agli scopi e alle disposizioni contenute nell'atto costitutivo.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità e i termini per il versamento della quota anche ai sensi dell'art.21.

Con riferimento ai soci cooperatori, la delibera di ammissione può stabilire la tipologia del rapporto mutualistico che viene instaurato con la cooperativa ai sensi del precedente art.4, penultimo comma.

La delibera di ammissione verrà comunicata tempestivamente all'interessato e sarà annotata al libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 8, secondo le modalità ivi individuate. Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati i versamenti, la delibera diventerà inefficace.

In caso di rigetto della domanda di ammissione l'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la delibera e comunicarla al soggetto interessato. Quest'ultimo, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere all'organo amministrativo che sulla propria domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Articolo 8
(obblighi dei soci)

I Soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta secondo le modalità e nei termini previsti dal presente statuto;
 - b) al versamento della tassa di ammissione, se prevista, non soggetta a restituzione e acquisita alla riserva legale indivisibile, come determinato dall'organo amministrativo;
 - c) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;
 - c) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
 - d) se soci cooperatori, a partecipare conferendo il proprio lavoro alla attività dell'impresa sociale in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa;
 - e) a partecipare alle assemblee e alla vita della Cooperativa rispettandone norme statutarie e regolamenti.
- E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi

esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa.

Articolo 9
(soci speciali)

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo stabilisce:

la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura anche inferiore rispetto a quanto previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 14, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio, appartenente alla categoria speciale, ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore e non può esercitare i diritti previsti dall'art. 2476 del codice civile.

Ai soci speciali si applicano le disposizioni in materia di recesso e decadenza di cui all'art. 10 e seguenti del presente statuto.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi

previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini, le modalità e le conseguenze previste dall'articolo 13.

Tutte le competenze attribuite dal presente articolo all'organo amministrativo spettano invece all'Assemblea dei soci laddove la cooperativa sia amministrata da un Amministratore unico.

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Articolo 10

Perdita della qualità di socio

Il rapporto associativo si scioglie per recesso, esclusione, decadenza e per causa di morte.

Articolo 11

Recesso

Oltre che per i casi previsti dalla legge, può recedere il Socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- c) il cui rapporto di lavoro in forma subordinata, autonoma o di altra natura, per qualsiasi causa e motivazione, sia stato risolto.

Spetta all'organo amministrativo, o all'assemblea in caso di amministratore unico constatare se ricorrano i motivi che a norma di legge e del presente Statuto legittimino il recesso. Per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima.

Articolo 12

Decadenza

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo, o dall'assemblea in caso di amministratore unico, nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 6 e dall'articolo 8

ultimo comma oppure nel caso di sopravvenuta inabilità

fisica, e per qualunque causa che impedisca al socio di partecipare validamente ai lavori dell'impresa sociale. Qualora ricorrano particolari esigenze interne alla Cooperativa, l'organo amministrativo, o l'assemblea in caso di amministratore unico, ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità fisica, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione.

Articolo 13

Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo o - qualora l'amministrazione della società sia affidata ad un amministratore unico - dall'assemblea nei confronti del Socio:

a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle Assemblee regolarmente convocate;

c) che si renda moroso nel versamento della tassa di ammissione e delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;

d) che venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità fra quelle previste dallo Statuto all'articolo 6 o all'articolo 8 ultimo comma;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

f) che commetta atti valutabili quali notevole inadempimento, come delimitato dall'articolo 1453 del C.C.;

g) il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;

h) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto anche per inadempimento;

i) che, in qualità di socio speciale, non abbia eseguito con diligenza il programma di formazione di cui all'articolo 9 e, pertanto, non abbia conseguito gli obiettivi che sono lo scopo del suo rapporto associativo;

l) che in qualunque modo arrechi danni alla Società Cooperativa;

m) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti.

Articolo 14

Effetti della perdita della qualità di socio

Il recesso, la decadenza e l'esclusione producono la loro efficacia con la delibera adottata dall'organo competente e con la conseguente trascrizione a libro soci. Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto

di lavoro instaurato ai sensi dell'articolo 4 ultimo comma.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci che ne sono l'oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati su tali materie saranno demandate alla decisione arbitrale, secondo quanto previsto dall'articolo 35 del presente Statuto.

Articolo 15

Rimborso delle quote

I Soci receduti, decaduti ed esclusi, hanno soltanto diritto al rimborso del capitale effettivamente versato; la liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Società Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale sociale assegnato al socio ai sensi dell'articolo 2545 sexies può essere corrisposto in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un massimo di cinque anni.

Articolo 16

Causa di morte del socio

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso di quanto stabilito nel precedente articolo si matura, nella misura e con le modalità medesime ivi previste, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Articolo 17

Modalità del rimborso delle quote da parte degli eredi

I Soci receduti, decaduti ed esclusi e gli eredi del Socio defunto, dovranno chiedere il rimborso entro e non oltre l'anno dalla maturazione del credito come indicato rispettivamente nei precedenti articoli 15 e 16.

Gli eredi del Socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, saranno devolute, con deliberazione dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico, se esistenti, alla riserva legale.

CONFERIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Articolo 18

Conferimento delle prestazioni di lavoro

In considerazione della peculiare posizione giuridica del

socio cooperatore, titolare di un ulteriore rapporto di

lavoro, la prestazione di lavoro del socio viene disciplinata da apposito regolamento interno approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, ma con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Detto regolamento stabilisce:

- a) le tipologie di rapporto instaurabili con i soci lavoratori;
- b) le prestazioni ed i relativi trattamenti economici e normativi;
- c) l'assetto organizzativo, aziendale e del lavoro, in relazione anche alle diverse tipologie di rapporti instaurabili con i soci e con il restante personale, dipendente o collaboratore;
- d) le ragioni in presenza del quale l'organo amministrativo può deliberare la sospensione o la riduzione delle prestazioni lavorative dei soci, ed i relativi effetti;
- e) i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure per farvi fronte;
- f) il programma di mobilità in presenza delle condizioni previste dalla legge;
- g) le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

L'Assemblea dei soci, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del D.P.R. n. 601/1973 e comunque in proporzione alla quantità e qualità di lavoro che ciascun socio ha prestato durante l'esercizio sociale. Le somme ripartite a tale titolo potranno anche essere destinate, sempre previa delibera dell'assemblea, all'aumento delle quote sociali sino al massimale consentito dalle leggi vigenti.

PATRIMONIO SOCIALE

BILANCIO

Articolo 19

Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a1) dai conferimenti sottoscritti dai soci ordinari cooperatori, rappresentati da quote, ciascuna del valore nominale di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);
 - a2) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;
- b) dalle somme eventualmente versate dai soci quale sovrapprezzo ai sensi del precedente articolo 8 lettera c);
- c) dalla riserva legale;
- d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altro fondo o riserva previsto per legge.

Le riserve legali, statutarie e straordinarie di cui alle precedenti lettere c), d), e) sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto dello scioglimento.

Tale carattere di indivisibilità è in ogni caso attribuito e conservato alle riserve accantonate a tal fine dalla cooperativa nel rispetto dell'articolo 26 del DLCPS 14 dicembre 1947 n° 1577; del titolo III del DPR 29 settembre 1973 n° 601 e dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n° 904.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite della quota di capitale sociale sottoscritta.

Articolo 20

Versamento delle quote sottoscritte

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate secondo le modalità previste dall'organo amministrativo o dall'assemblea in caso di amministratore unico.

Articolo 21

Caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo o dell'assemblea in caso di amministratore unico.

Il socio che intenda trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo o dell'assemblea in caso di amministratore unico, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente.

In caso di diniego dell'autorizzazione, si deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 34.

Articolo 22

Bilancio e destinazione dell'avanzo di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura

dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni

qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., dichiarate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea delibera sugli eventuali avanzi di esercizio, destinandoli:

a) nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge, al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti dell'art. 12 legge 16 dicembre 1977 n. 904;

b) nella misura del 3% (tre per cento), ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti ai sensi dell'art. 11 Legge 31 gennaio 1992 n. 59;

c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale effettivamente versato, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'articolo 19, mai divisibili tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti dell'art. 12 legge 16/12/1977 n. 904.

L'Assemblea, peraltro, può altresì deliberare che la totalità dei residui attivi, al netto della quota di cui alla precedente lettera b) sia destinata a riserva straordinaria indivisibile.

GLI ORGANI SOCIALI

Articolo 23

L'Assemblea dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea ordinaria:

approva il bilancio consuntivo;

nomina l'organo amministrativo;

procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;

determina la misura degli eventuali compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale e ai sindaci;

approva i regolamenti previsti dal presente statuto;

delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale che siano riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria

quando si riunisce per deliberare:

sulle modifiche dell'atto costitutivo;

sulla nomina, sostituzione e fissazione dei poteri dei liquidatori;

su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Articolo 24

Convocazione

La convocazione dell'Assemblea, deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, da comunicare ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza o mediante avviso da affiggere, almeno quindici giorni prima, presso la sede sociale. In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, ove previsti.

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quanto stabilito dal primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

Articolo 25

Quorum deliberativo

In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che per le materie per le quali siano previste maggioranze qualificate a norma di legge o del presente statuto e salvo che per deliberare sullo scioglimento e la liquidazione della società, per cui occorrerà la presenza diretta o per delega di almeno un quarto dei voti spettanti ai soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei voti presenti o rappresentati.

Articolo 26

Votazioni

Per le votazioni si procederà con il sistema della alzata di mano.

Le elezioni in ordine alle Cariche Sociali potranno avvenire con maggioranza relativa anche per acclamazione.

Articolo 27

Diritto di voto

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino iscritti nell'Albo dei soci da almeno 90 giorni e che non

siano in mora con i versamenti delle quote sottoscritte. Il

socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio, non Amministratore, né Sindaco, qualora nominati, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio non può rappresentare più di tre soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale delle assemblee e conservate fra gli atti sociali.

Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia la quota posseduta.

Per i soci speciali valgono le limitazioni di cui all'art. 9.

Il socio persona giuridica deve essere rappresentato da chi ne è regolarmente delegato ed ha, da tre a cinque voti, secondo quanto deliberato in sede di ammissione.

Articolo 28

Svolgimento delle Assemblee

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza di questi da un socio eletto dall'Assemblea stessa con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente nomina il Segretario, e, quando occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto dal Notaio.

L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 29

Organo amministrativo

La cooperativa può essere amministrata, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari variabile di consiglieri da 3 a 7 elementi ed il loro numero sarà determinato di volta in volta dall'assemblea prima delle elezioni.

In caso di esistenza del Consiglio di Amministrazione, possono essere nominati a comporlo anche soggetti non soci, purché la maggioranza dei Consiglieri sia scelta tra i soci cooperatori.

L'eventuale Amministratore Unico può essere scelto tra i non soci.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un vicepresidente che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario che deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Agli amministratori è affidata la gestione della società.

Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo, all'Organo Amministrativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi e gli eventuali preventivi con le relative relazioni; in occasione del bilancio di esercizio, spetterà agli amministratori illustrare ai soci i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendano intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545-octies c.c., e nella medesima relazione l'organo amministrativo deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dal presente statuto per sottoporli all'assemblea dei soci;
- d) deliberare sulla stipula di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito agli Enti, cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;
- f) deliberare sul conferimento di procure per determinati atti o categorie di atti;

g) assumere e licenziare il personale della Società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;

i) nominare uno o più coordinatori, ed in generale, attribuire competenze e funzioni a soci e a terzi, anche conferendo loro procure speciali e/o generali, al fine di svolgere i compiti loro assegnati;

l) partecipare ad aste pubbliche;

m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente Statuto, siano riservati alla Assemblea.

In caso di Amministratore Unico spettano comunque all'Assemblea le competenze di cui alle lettere d, e, f, g, h, i del comma precedente

In sede di nomina possono inoltre essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare alcuni incarichi al Presidente, al Vice Presidente o a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dagli articoli 2475, comma 5, e 2544 del codice civile.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Articolo 30

Sostituzione degli amministratori

In caso di mancanza di uno o più Amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile.

Articolo 31

Potere di rappresentanza della Società

La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio, nonché al Vicepresidente o ai Consiglieri delegati, se nominati.

I CONTROLLI

Articolo 32

Il Collegio Sindacale

In presenza dei presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., ovvero, per eventuale autonoma e facoltativa decisione della cooperativa, l'assemblea procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri

effettivi e due supplenti.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso

I sindaci, durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci.

La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Articolo 33

Compiti del Collegio Sindacale; il controllo contabile

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla

sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione. Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

CONCILIAZIONE ED ARBITRATO

Articolo 34

Clausola compromissoria

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio della Spezia, con gli effetti previsti dagli articoli 38 e seguenti del d.lgs 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio della Spezia che provvederà alla nomina dell'arbitro/arbitri.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 35

Nomina dei liquidatori

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà procedere alla nomina di un liquidatore, scegliendolo anche fra i soci e stabilendone i poteri.

Articolo 36

Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale deve essere devoluto ai fondi mutualistici costituiti ai sensi dell'art. 11 della Legge 59/92, dopo aver dedotto il rimborso del capitale effettivamente versato dai soci.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 37

Regolamenti interni

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo elaborerà Regolamento e/o Regolamenti Interni, sottoponendoli all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea.

Articolo 38

Rinvio alle leggi vigenti

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, valgono le norme del vigente Codice Civile e le leggi speciali sulla Cooperazione.

Articolo 39

Inderogabilità delle clausole mutualistiche

Le clausole mutualistiche contenute nel presente statuto agli articoli 4, 15, 20, 23, 37 sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.

F.to Giuliana MORA

F.to Francesco CALABRESE DE FEO, Notaio.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE AUTORIZZAZIONE prot. n. 47775 del 10.11.2001.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART.20 comma 3 DEL D.P.R. n.445/2000.

REGISTRATO A LA SPEZIA IN DATA 20 APRILE 2005.